

Tribunale di Cosenza

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza

Tribunale per i Minorenni di Catanzaro

**Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro**

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza

Camera Minorile "Giuseppe Mazzotta" di Cosenza

**PROTOCOLLO SUL CURATORE SPECIALE DEL MINORE NEI
PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI**

Con il presente documento i firmatari auspicano che le indicazioni ivi contenute garantiscano la difesa degli interessi e dei diritti del minore coinvolto nel processo civile e penale e che l'effettività dell'obbligo della partecipazione del minore in tutti i giudizi che lo riguardano venga garantita dal curatore speciale quale indefettibile strumento per la valorizzazione della sua posizione sostanziale e processuale

- 1) Viene predisposto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza un elenco con i nominativi degli avvocati disponibili ad assumere il ruolo di curatore speciale del minore e ad assumere la difesa tecnica del minore. L'autorità Giudiziaria, laddove ravvisi

un conflitto d'interessi tra i genitori ed il minore, e ~~obbligatoriamente~~ nei procedimenti de potestate, avrà cura di nominare un curatore speciale del minore e, ove previsto, avvocato dello stesso attingendo dal predetto elenco;

2) Il curatore speciale del minore deve possedere una formazione specifica e qualificata da mantenere ed aggiornare costantemente, unitamente ad una reale motivazione a rivestire l'incarico;

3) L'iscrizione al predetto elenco è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti contestuali e concorrenti:

3a. L'aver maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno sei anni oppure, in alternativa, di durata inferiore salvo dimostrazione di aver seguito almeno otto casi nell'ultimo biennio in materia di famiglia e/o minori ;

3b. l'aver frequentato un corso specialistico di alta formazione in diritto di famiglia e diritto minorile oppure l'aver frequentato un corso per curatore speciale del minore, la cui partecipazione e frequenza sia comprovata da relativo attestato regolarmente rilasciato;

3c. la permanenza nell'elenco dei curatori speciali ed avvocati del minore comporta la necessità - per gli iscritti che non abbiano maturato l'anzianità che esonera definitivamente dall'obbligo - della formazione continua, la cui verifica, con cadenza biennale,

sarà effettuata dall'Ordine degli Avvocati;

- 4) L'avvocato che riceve la nomina a curatore speciale del minore deve manifestare l'assenza di motivi di incompatibilità astenendosi dall'assumere l'incarico nel caso in cui sia o sia stato precedentemente, anche in procedimenti aventi diverso oggetto, difensore di un adulto appartenente allo stesso nucleo familiare;
- 5) Nello svolgimento dell'incarico il curatore speciale del minore deve agire in perfetta autonomia e deve intrattenere rapporti improntati alla lealtà e correttezza con tutti i soggetti e professionisti che a vario titolo si occupano del minore; Il curatore speciale del minore potrà richiedere informazioni e confrontarsi con il tutore, se nominato, e con tutte le figure professionali e quelle ritenute significative, quali genitori e/o gli affidatari; nel caso vi sia la contestuale nomina di altro curatore dello stesso minore in altro procedimento, il curatore speciale nominato nel procedimento civile presterà la massima collaborazione al fine di coordinare l'attività a tutela del minore e di agevolare la circolarità delle informazioni;
- 6) Il curatore speciale del minore, ricevuta la nomina, si costituisce tempestivamente in giudizio in proprio, ex art. 86 C.p.c., ovvero nominando un difensore con formazione specifica e qualificata, partecipando personalmente alle

udienze e garantendo l'effettività del contraddittorio;

- 7) Il curatore speciale del minore, valutando l'età del minore e le condizioni psico-fisiche dello stesso, potrà scegliere la migliore modalità per i colloqui e gli incontri con lo stesso minore; nel caso di minore infradodicesimo la valutazione sull'opportunità di incontrarlo, i tempi, i modi, il luogo e le modalità dell'incontro, potrà essere fatta con il tutore, se nominato, con gli operatori dei servizi sociali, con il terapeuta, se presente, o con altre figure significative; nel caso di minore ultradodicesimo, il curatore speciale potrà incontrare il minore anche presso il proprio studio, a meno che ciò non sia in contrasto con il miglior interesse dello stesso;
- 8) Durante l'incontro con il minore il curatore speciale fornisce al minore, se capace di discernimento, con linguaggio adeguato, ogni informazione e spiegazione relativa al proprio ruolo, alla procedura che lo riguarda; il curatore ascolta il minore, nel caso in cui lo stesso voglia esprimere le proprie idee, impegnandosi a riferirle all'autorità giudiziaria, pur informandolo che il giudice dovrà tenere conto di tutti gli elementi emersi nel procedimento;
- 9) Il curatore speciale del minore partecipa all'ascolto dello stesso in sede processuale, intervenendo se necessario

affinché l'audizione del minore non sia condizionata dalla presenza delle altre parti e dei loro difensori, garantendo al minore la possibilità di esprimere liberamente le proprie opinioni;

10) Il curatore speciale del minore garantisce l'anonimato del proprio assistito e si astiene dal rilasciare dichiarazioni e/o interviste relative al procedimento, salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente;

11) Il curatore speciale del minore in caso di affidamento a rischio giuridico del minore e in tutti i casi in cui sussistano esigenze di protezione, mantiene la segretezza della residenza e del domicilio del minore;

12) L'avvocato che farà domanda di iscrizione nell'elenco dei curatori speciali dovrà dichiarare preliminarmente se intende svolgere la propria attività anche presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.-

Fonti:

-UNCM Linee Guida del Curatore Speciale Del Minore Nei Procedimenti Civili aggiornata a settembre 2019;

- Protocollo sul Curatore del minore Ordine degli Avvocati di Verona.-

Cosenza, li 23.04.2021

Presidente del Tribunale di Cosenza

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
D.ssa Maria Luisa Migliorini

Maria Luisa Migliorini

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza

[Signature]

Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro

[Signature]

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro

[Signature]

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza

Il Presidente

Avv. Vittorio Zaitucci

[Signature]



Presidente Camera Minorile Giuseppe Mazzotta di Cosenza

[Signature]